COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 494 def.

Bruxelles, 4 dicembre 1991

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adeguamento dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la CEE ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo, in forma di scambio di lettere sugli scambi reciproci di formaggi tra la CEE e la Norvegia, firmato il 22 marzo 1989, è un accordo di durata illimitata che riguarda essenzialmente contingenti tariffari reciproci. Tali contingenti sono stati fissati tuttavia soltanto per i primi tre anni (1989-1991). Occorre quindi stabilire i quantitativi e i dazi all'importazione applicabili dal 1° gennaio 1992 in poi.

2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 dell'accordo, la Commissione ha tenuto consultazioni in merito con la Norvegia. Durante dette consultazioni si è convenuto di mantenere immutati per un anno supplementare i quantitativi e i dazi all'importazione, dato che un nuovo accordo dovrà entrare in vigore, in linea di massima, alla stessa data dell'accordo relativo allo Spazio Economico Europeo.

3. Si è convenuto altresì che nel secondo trimestre 1992 avranno luogo consultazioni ai fini di un eventuale riesame della situazione.

4. Tenuto conto di quanto precede, si propone che il Consiglio:

   - approvi il progetto di scambio di lettere accluso alla presente proposta;

   - autorizzi il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare questo scambio di lettere in nome della Comunità.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adeguamento dell'accordo in forma di scambio di lettere, tra la CEE ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi (1), firmato il 22 marzo 1989, ha fissato soltanto per il periodo 1989-1991, i contingenti tariffari rispettivi che la Comunità e la Norvegia devono aprire; che è pertanto opportuno fissare i contingenti applicabili dal 1° gennaio 1992 in poi;

considerando che la Commissione ha tenuto consultazioni in merito con la Norvegia, a seguito delle quali si è pervenuti ad un accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo riguardante gli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

(1) GU n. L 362 del 30.12.1988, pag. 52.

A. LETTERA DELLA COMUNITÀ

Bruxelles, il .....

Signore,

ho l'onore di riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Norvegia, conformemente al paragrafo 7 dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 22 marzo 1989.

Le confermo che le consultazioni sono sfociate nei seguenti risultati:

1. Per il 1992 i quantitativi di formaggi ed i dazi all'importazione fissati nel suddetto accordo sono mantenuti immodificati.

2. Nel secondo semestre 1992 avranno luogo consultazioni per determinare i quantitativi ed i dazi all'importazione applicabili per gli anni successivi.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

B. LETTERA DELLA NORVEGIA

Bruxelles, il .....

Signore,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Ho l'onore di riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Norvegia, conformemente al paragrafo 7 dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 22 marzo 1989.

Le confermo che le consultazioni sono sfociate nei seguenti risultati:

1. Per il 1992 i quantitativi di formaggi ed i dazi all'importazione fissati nel suddetto accordo sono mantenuti immodificati.

2. Nel secondo semestre 1992 avranno luogo consultazioni per determinare i quantitativi ed i dazi all'importazione applicabili per gli anni successivi.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del
Regno di Norvegia

SCHEDA FINANZIARIA	DATA:

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: Risorse proprie (art. 100) STANZIAMENTI: 1 369,5 Mio di ECU

2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO:

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adeguamento dell'accordo sotto forma di scambio di lettere concernente gli scambi reciproci di formaggi tra la CEE e la Norvegia.

3. BASE GIURIDICA: articolo 113 del trattato CEE

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Proroga al 1992 degli attuali contingenti e dei dazi reciproci tra la Comunità e la Norvegia nel settore dei formaggi

5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (92) Mio di ECU	Esercizio successivo (93) Mio di ECU
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-	-	-
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI)	- 3,1	- 2,6	- 0,5

	1994	1995	1996	1997
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA				

5.2 METODO DI CALCOLO:

Prelievo normale all'importazione	1 883,1 ECU/t
Prelievo ridotto all'importazione	550,0 ECU/t
Perdita del prelievo per tonnellata	1 333,1 ECU/t

Perdita di prelievo totale: 2 020 t x 1 333,1 ECU/t x 1,145 (DT) = 3,1 Mio di ECU (B)
Le esportazioni verso la Norvegia non beneficiano di restituzioni all'esportazione

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.2 NECESSITÀ DI BILANCIO SUPPLEMENTARE

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:
Dato che il nuovo accordo rappresenta una proroga dell'accordo già in vigore senza modifiche dei quantitativi e dei dazi, l'incidenza finanziaria è già compresa nel progetto di bilancio 1992.

7

ISSN 0254-1505

COM(91) 494 def.

DOCUMENTI

IT **03 11**

N. di catalogo : CB-CO-91-542-IT-C

ISBN 92-77-78053-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo